

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 48

40° anno

19 febbraio 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 285/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 738/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 286/97 della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 287/97 della Commissione, del 17 febbraio 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 288/97 della Commissione, del 17 febbraio 1997, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e che abroga alcuni regolamenti di classificazione** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 289/97 della Commissione, del 18 febbraio 1997, che subordina a condizioni particolari il rilascio dei titoli d'importazione per i pomodori trasformati importati dalla Turchia** 8
- Regolamento (CE) n. 290/97 della Commissione, del 18 febbraio 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame** 9
- Regolamento (CE) n. 291/97 della Commissione, del 18 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli** 11
- ★ **Decisione n. 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici** 13
- ★ **Direttiva 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari** 16

- ★ **Direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare** 20
 - ★ **Direttiva 97/8/CE della Commissione, del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 22
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

97/124/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 luglio 1996, relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla Germania a Werkstoff-Union GmbH, Lippendorf (Sassonia)** 31

97/125/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggiere**..... 35

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 285/97 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 738/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Fase precedente della procedura

- (1) Con regolamento (CEE) n. 738/92 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filati di cotone di cui ai codici NC da 5205 11 00 a 5205 45 90 e da 5206 11 00 a 5206 45 90 originari, tra l'altro, della Turchia. Dopo aver applicato un campionamento agli esportatori turchi, si sono istituiti dazi individuali compresi tra il 4,9 e il 12,1 % nei confronti delle società incluse nel campione, mentre alle altre società che avevano collaborato e che non rientravano nel campione è stato applicato un dazio medio ponderato del 9 %. Infine, si è istituito un dazio del 12,1 % nei confronti delle società che non si erano manifestate o che non avevano collaborato all'inchiesta.

B. Modifica

- (2) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, non è stato possibile avviare un riesame relativo ai nuovi esportatori per

determinare i margini di dumping individuali nell'ambito di questo procedimento in quanto nell'inchiesta iniziale si era utilizzato il campionamento. Tuttavia, per garantire lo stesso trattamento ai nuovi esportatori e alle società che hanno collaborato e che non sono rientrate nel campione durante l'inchiesta iniziale, si ritiene opportuno consentire di applicare il dazio medio ponderato istituito nei confronti delle suddette società ai nuovi esportatori, che altrimenti avrebbero diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 738/92 viene aggiunto il testo seguente:

«6. Qualora una delle parti dimostri alla Commissione, allegando prove sufficienti, di non aver esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta, di non essere collegata a nessuno degli esportatori o dei produttori oggetto delle misure imposte dal presente regolamento e di aver esportato le merci in questione dopo il periodo dell'inchiesta, oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile per l'esportazione di un ingente quantitativo nella Comunità, il Consiglio può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, deliberando a maggioranza semplice in base a una proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo, aggiungendo detta parte all'articolo 1, paragrafo 2.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1828/94 (GU n. L 191 del 27. 7. 1994, pag. 3).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

REGOLAMENTO (CE) N. 286/97 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1997****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 27.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Emulsione del tipo acqua-nell'olio, spalmabile, composta da materia grassa lattiera (61,2 % in peso), proteine del latte, aglio, prezzemolo ed altre erbe	0405 20 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo della nota 2, lettera b), del capitolo 4, nonché dal testo dei codici NC 0405, 0405 20 e 0405 20 30

REGOLAMENTO (CE) N. 287/97 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1997****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 27.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Preparazione alimentare avente la seguente composizione: materie grasse provenienti dal latte: 74 %, in peso polvere d'uovo intero: 5 %, in peso aceto di vino: 4 %, in peso sale: 1,5 %, in peso acqua: 15,5 %, in peso Il prodotto, allo stato refrigerato, si presenta come un blocco gelatinoso, grasso al tatto, di colore giallo chiaro	2106 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo della nota 2, lettera b), del capitolo 4, e della nota 1, lettera c), del capitolo 15, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98
2. Prodotto spalmabile composto dal 70-80 %, in peso di materie grasse provenienti dal latte e dal 20-30 %, in peso di grassi vegetali. Generalmente condizionato per la vendita al dettaglio in pacchetti da 500 gr Il prodotto può essere ottenuto da una miscela di burro (voce 0405) e di grasso vegetale (capitolo 15) oppure da una miscela di crema di latte (voce 0401) e di grasso vegetale (capitolo 15), successivamente sottoposta a zangolatura	2106 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo della nota 2, lettera b), del capitolo 4, e della nota 1, lettera c), del capitolo 15, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98

REGOLAMENTO (CE) N. 288/97 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1997****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e che abroga alcuni regolamenti di classificazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che può risultare difficile distinguere alcune salse a base di ortaggi o di legumi di cui alla voce 2103 dagli ortaggi o dai legumi preparati o conservati di cui al capitolo 20; che, onde garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è opportuno adottare disposizioni relative alla distinzione tra i due gruppi di prodotti; che nella pratica dette salse si presentano essenzialmente sotto forma di liquidi, emulsioni o sospensioni che racchiudono una quantità limitata di materie solide visibili; che pare opportuno adottare quale criterio distintivo il tasso di passaggio attraverso le maglie di un setaccio aventi una determinata apertura;

considerando che è opportuno introdurre una nota complementare in proposito nel capitolo 21 della nomenclatura combinata; che è altresì opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che è opportuno abrogare i regolamenti o le parti di regolamenti che in passato hanno classificato prodotti analoghi in base a criteri diversi dal tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 314/90⁽³⁾, (CEE) n. 3044/90⁽⁴⁾ e (CE) n. 3055/94⁽⁵⁾;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale — sezione nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il capitolo 21 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

1. Viene inserita la nota complementare seguente:

- «1. Ai sensi delle sottovoci 2103 20 00 e 2103 90 90 non è considerata come "salsa preparata" una preparazione a base di ortaggi o legumi, di frutta o di altre parti commestibili di piante, il cui tasso di passaggio di questi ingredienti attraverso un setaccio di tela metallica, con maglie dell'apertura di 5 mm, dopo risciacquo con acqua ad una temperatura di 20 °C, è inferiore all'80 %, in peso, della preparazione.»

2. Le attuali note complementari da 1 a 4 diventano rispettivamente note da 2 a 5.

Articolo 2

Sono abrogati il punto 2 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 314/90, il punto 1 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3044/90 nonché il regolamento (CE) n. 3055/94.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 35 del 7. 2. 1990, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 292 del 24. 10. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 289/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1997****che subordina a condizioni particolari il rilascio dei titoli d'importazione per i pomodori trasformati importati dalla Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1921/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2405/89 e (CEE) n. 3518/86⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2427/95⁽³⁾, la Commissione può sottoporre ad un periodo di riflessione il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti per i quali è necessario seguire in modo particolare l'evoluzione delle importazioni, allo scopo di valutare il rischio di perturbazioni o di minacce di perturbazioni del mercato; che, durante l'applicazione di detto regime specifico, gli Stati membri sono tenuti a comunicare tre volte per settimana alla Commissione i dati relativi ai titoli d'importazione rilasciati;

considerando che, negli ultimi mesi, l'evoluzione delle importazioni di pomodori trasformati di cui al codice NC 2002, originari della Turchia, giustifica una maggiore sorveglianza per questo prodotto;

considerando che, per evitare che nei giorni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento possano

essere presentate domande abusive di titoli d'importazione, è opportuno prevedere l'entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori trasformati di cui alla voce NC 2002 originari della Turchia:

- a) i titoli d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 1921/95 sono rilasciati il terzo giorno feriale successivo al giorno della presentazione della domanda;
- b) gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative ai titoli d'importazione, conformemente a quanto disposto nell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1921/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 290/97 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 1997
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2777/75, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione dei prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, salvo nel caso dei pulcini, che le modalità di applicazione specifiche di tale regime per il settore del pollame sono state definite dal regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2370/96⁽⁴⁾;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato per le esportazioni che saranno effettuate in base a titoli di esportazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1372/95, oppure in base a titoli di esportazione rilasciati a posteriori, di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 13. 12. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 unità			ECU/100 kg
0105 11 11 9000	01	1,50	0207 25 10 9000	05	7,00
0105 11 19 9000	01	1,50	0207 25 90 9000	05	7,00
0105 11 91 9000	01	1,50	0207 14 20 9900	05	7,00
0105 11 99 9000	01	1,50	0207 14 60 9900	05	7,00
0105 12 00 9000	01	3,50	0207 14 70 9190	05	7,00
0105 19 20 9000	01	3,50	0207 14 70 9290	05	7,00
		ECU/100 kg	0207 27 10 9990	03	5,00
0207 12 10 9900	02	16,00		06	7,00
	03	14,00	0207 27 60 9000	03	5,00
	04	6,00		06	7,00
0207 12 90 9190	02	19,00	0207 27 70 9000	03	5,00
	03	14,00		06	7,00
	04	6,00			

(*) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 02 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano e Iran,
- 03 l'Armenia, l'Azerbaijan, la Bielorussia, la Georgia, il Kazachstan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Russia, il Tagikistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, l'Ucraina, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03,
- 05 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca e della Svizzera,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Svizzera e delle destinazioni di cui al punto 03.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 291/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	54,1
	204	50,8
	212	113,6
	624	250,0
	999	117,1
0707 00 10	052	94,2
	053	180,2
	068	74,2
	999	116,2
0709 10 10	220	140,5
	999	140,5
0709 90 73	052	126,5
	204	102,7
	628	141,9
	999	123,7
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	43,4
	204	38,2
	212	52,3
	220	30,6
	448	26,6
	464	50,5
	600	58,0
	624	55,5
	999	44,4
0805 20 11	204	67,9
	999	67,9
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	25,0
	204	85,4
	220	55,1
	400	79,3
	464	78,5
	600	109,3
	624	81,2
	999	73,4
	052	71,3
0805 30 20	400	72,0
	600	69,4
	999	70,9
	039	97,7
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	59,3
	060	64,5
	064	56,3
	400	86,1
	404	84,4
	512	107,7
	999	79,4
	064	77,0
	388	76,7
0808 20 31	400	110,0
	512	63,6
	528	71,1
	624	77,1
	999	79,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DECISIONE N. 292/97/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 19 dicembre 1996****sul mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che le norme di armonizzazione adottate nel settore degli additivi non dovrebbero incidere sull'applicazione delle disposizioni degli Stati membri in vigore alla data del 1° gennaio 1992 che vietano l'impiego di determinati additivi in alcuni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali e preparati nel territorio di tali Stati membri;

considerando che l'elenco dei prodotti alimentari considerati tradizionali deve essere redatto in base alle notifiche effettuate dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° luglio 1994; che è tuttavia necessario tener conto delle notifiche dei nuovi Stati membri effettuate successivamente a tale data;

considerando tuttavia che, in linea generale, la presente decisione non ha l'obiettivo di definire il carattere tradizionale dei prodotti alimentari; che, in particolare, il carattere tradizionale non si riassume soltanto nel divieto di impiegare additivi in tali prodotti;

considerando tuttavia che bisogna tener conto dell'importanza che il divieto di impiegare alcune categorie di additivi, derivante dalla legislazione nazionale in vigore al 1° gennaio 1992, riveste nell'insieme delle pratiche di produzione alimentare; che è opportuno mantenere le caratteristiche particolari di questi modi di produzione; che è opportuno tener conto di pratiche eque nelle operazioni commerciali relative a questi prodotti e nei confronti dei

loro consumatori prima di poter autorizzare il mantenimento del divieto di impiegare determinate categorie di additivi;

considerando che la designazione di un prodotto come prodotto tradizionale per il quale uno Stato membro può mantenere la propria legislazione nazionale farà salvi i regolamenti (CEE) n. 2081/92 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2082/92 ⁽⁶⁾, relativi rispettivamente alle denominazioni di origine ed alle attestazioni di specificità;

considerando che la direttiva 89/107/CEE e le direttive specifiche autorizzano soltanto gli additivi che non sono nocivi alla salute delle persone; che, pertanto, la tutela della salute pubblica non può essere un criterio per giustificare il divieto di utilizzazione di determinati additivi in alcuni prodotti alimentari specifici considerati tradizionali;

considerando che, in linea di massima, di divieto di impiegare determinati additivi non deve condurre ad una discriminazione rispetto agli altri additivi che appartengono alla stessa categoria indicata nell'allegato I della direttiva 89/107/CEE e non deve pertanto incidere sull'armonizzazione comunitaria;

considerando che, per motivi di trasparenza, è opportuno individuare i divieti di impiego di determinate categorie di additivi in alcune categorie di prodotti alimentari che gli Stati membri possono mantenere, in deroga alle disposizioni della direttiva 89/107/CEE e delle direttive specifiche 94/35/CE ⁽⁷⁾, 94/36/CE ⁽⁸⁾ e 95/2/CE ⁽⁹⁾;

considerando che il diritto di stabilimento e la libera circolazione delle merci non devono essere minacciati né dall'autorizzazione a mantenere le legislazioni nazionali né dalle eventuali norme sull'etichettatura che consentono di distinguere questi prodotti dagli altri prodotti alimentari simili; che devono pertanto essere mantenute, conformemente alle disposizioni del trattato, la libera circolazione, l'immissione nel mercato e la fabbricazione in tutti gli Stati membri dei prodotti alimentari simili considerati tradizionali o non tradizionali,

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 134 dell'1. 6. 1995, pag. 20 e GU n. C 186 del 26. 6. 1996, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 43.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 gennaio 1996 (GU n. C 32 del 5. 2. 1996, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

⁽⁵⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁷⁾ GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

La presente decisione si applica fatto salvo il disposto dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92.

Articolo 2

Articolo 1

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Ais sensi dell'articolo 3 bis della direttiva 89/107/CEE, ed alle condizioni ivi previste, gli Stati membri indicati nell'allegato sono autorizzati a mantenere nella loro legislazione il divieto di impiego di determinate categorie di additivi nella produzione dei prodotti alimentari indicati nell'allegato suddetto.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

K. HÄNSCH

S. BARRETT

ALLEGATO

TABELLA DEI PRODOTTI RELATIVAMENTE AI QUALI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI POSSONO MANTENERE IL DIVIETO DI IMPIEGO DI DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI

Stati membri	Prodotti alimentari	Categorie di additivi per i quali può essere mantenuto il divieto
Germania	birra tradizionale tedesca «Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut»	tutte, salvo i gas propulsori
Grecia	formaggio «feta»	tutte
Francia	pane tradizionale francese	tutte
Francia	conserven di tartufi tradizionali francesi	tutte
Francia	conserven di lumache tradizionali francesi	tutte
Francia	conserven di «confit» d'oca e di anatra tradizionali francesi	tutte
Austria	«Bergkäse» tradizionale austriaco	tutte, salvo i conservanti
Finlandia	«Mämmi» tradizionale finlandese	tutte, salvo i conservanti
Svezia Finlandia	sciropi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi	coloranti
Danimarca	«Kødboller» tradizionale danese	Conservanti e coloranti
Danimarca	«Leverpostej» tradizionale danese	Conservanti (salvo l'acido sorbico) e coloranti
Spagna	«Lomo embuchado» tradizionale spagnolo	Tutte, salvo i conservanti e gli antiossidanti
Italia	«Salame cacciatore» tradizionale italiano	Tutte, salvo conservanti, antiossidanti, esaltatori di sapidità, e gas d'imballaggio
Italia	«Mortadella» tradizionale italiana	Tutte, salvo conservanti, antiossidanti, regolatori di acidità, esaltatori di sapidità, stabilizzanti e gas d'imballaggio
Italia	«Cotechino e zampone» tradizionali italiani	Tutte, salvo conservanti, antiossidanti, regolatori di acidità, esaltatori di sapidità, stabilizzanti e gas d'imballaggio

DIRETTIVA 96/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1996
che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati
nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

considerando che dopo l'adozione della direttiva 94/35/CE⁽⁴⁾ nel settore degli edulcoranti si sono verificati numerosi progressi tecnici;

considerando che occorre adeguare la direttiva a questi progressi;

considerando che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito dalla decisione 95/273/CE della Commissione⁽⁵⁾, è stato consultato prima dell'adozione di misure che possono interessare la salute pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/35/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«5. La presente direttiva si applica anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE.»

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

⁽⁴⁾ GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 22.

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatte salve disposizioni specifiche, gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia che non godono di buona salute.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Nell'allegato, il termine «quantum satis» significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, le sostanze edulcoranti devono essere utilizzate secondo le norme di buona fabbricazione e la dose utilizzata non deve essere superiore alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione di non indurre in inganno il consumatore.»

3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di un edulcorante in un prodotto alimentare è autorizzata:

— se si tratta di un prodotto alimentare composto senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, di prodotti composti dietetici destinati a un regime ipocalorico o di prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui questo edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto, oppure

— se tale prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composto conforme alla presente direttiva.»

4) All'allegato, la categoria «Vitamine e preparati dietetici» è sostituita da «Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di postiglie da masticare».

5) La tabella dell'allegato è completata dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, se del caso, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali in modo da:

- autorizzare il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 1997;
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 19 giugno 1998. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data ma non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO

Nota:

1. Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.
2. Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 950	Acesulfame K	— Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Birra a ridotto contenuto calorico — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati — Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico — <i>Feinkostsalat</i> — <i>Eßoblaten</i>	1 200 mg/kg 110 mg/l 2 500 mg/kg 25 mg/l 350 mg/l 350 mg/kg 2 000 mg/kg 500 mg/kg 350 mg/kg 2 000 mg/kg
E 951	Aspartame	— Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti — Birra a ridotto contenuto calorico — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — <i>Feinkostsalat</i>	1 000 mg/kg 110 mg/l 6 000 mg/kg 2 000 mg/kg 25 mg/l 600 mg/l 600 mg/kg 350 mg/kg
E 952	Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca	— Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare	250 mg/l 2 500 mg/kg 1 250 mg/kg

N. CE	Denominazione	Prodotti alimentari	Dosi massime d'impiego
E 954	Saccarina e sali di Na, K e Ca	— Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelato — <i>Feinkostsalat</i>	100 mg/kg 110 mg/l 3 000 mg/kg 80 mg/l 80 mg/kg 800 mg/kg 160 mg/kg
E 957	Taumatina	— Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	50 mg/kg
E 959	Neoesperidina DC	— Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15 % e contenenti almeno il 20 % di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti — Minestre a ridotto contenuto calorico — Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti — Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare — Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche — Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol — Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati — <i>Feinkostsalat</i> — Birra a ridotto contenuto calorico — Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico — «Snacks» stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati	50 mg/kg 50 mg/l 400 mg/kg 400 mg/kg 30 mg/l 30 mg/kg 50 mg/kg 50 mg/kg 10 mg/kg 100 mg/kg 50 mg/kg

DIRETTIVA 96/84/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1996
che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimenta-
zione particolare

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'arti-
colo 189 B ⁽³⁾,

considerando che secondo l'articolo 4 della direttiva 89/
398/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ le disposizioni specifiche appli-
cabili ai gruppi di prodotti alimentari che figurano all'al-
legato I di detta direttiva sono adottate mediante direttive
specifiche della Commissione;

considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un
«modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e
la Commissione relativo alle misure di applicazione degli
atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽⁵⁾;

considerando che le direttive specifiche riflettono il livello
delle conoscenze in materia al momento della loro
adozione e che pertanto tutte le modifiche che mirano ad
introdurre le innovazioni fondate sui progressi scientifici e
tecnici devono, previa consultazione del Comitato scienti-
fico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione
95/273/CE della Commissione ⁽⁶⁾, essere approvate
conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della
direttiva 89/398/CEE;

considerando che è necessario prevedere una procedura
che consenta l'immissione temporanea sul mercato dei
prodotti risultanti dalle innovazioni tecnologiche per valo-
rizzare i frutti delle ricerche industriali in attesa della
modificazione della direttiva specifica in oggetto;

considerando, tuttavia, che per motivi di tutela della salute
dei consumatori l'autorizzazione all'ammissione in
commercio può essere concessa solo dopo aver consultato
il Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che l'autorizzazione può essere accordata
solo se il prodotto non comporta pericoli per la salute
umana,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE è inserito il
seguente paragrafo:

«1 bis. Al fine di consentire l'immissione rapida sul
mercato di prodotti alimentari destinati ad un'alimen-
tazione particolare, risultanti dai progressi scientifici e
tecnologici, la Commissione può, previa consultazione
del Comitato scientifico dell'alimentazione umana e
conformemente alla procedura di cui all'articolo 13,
autorizzare per un periodo di due anni l'immissione in
commercio di prodotti non conformi alle norme di
composizione stabilite dalle direttive specifiche di cui
all'allegato I.

Se del caso, la Commissione può fissare, nella deci-
sione di autorizzazione, norme di etichettatura legate
al mutamento di composizione.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre
1997. Essi ne informano immediatamente la Commis-
sione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblica-
zione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*
delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 389 del 31. 12. 1994, pag. 21 e GU n. C 41 del 13. 2. 1996, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ Parere espresso l'11 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 108), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 22.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

DIRETTIVA 97/8/CE DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 1997****che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che le disposizioni della direttiva 74/63/CE prevedono che il contenuto degli allegati venga costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

considerando che è opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita e ai fini di una migliore comprensione, menzionare nel titolo degli allegati alla direttiva 74/63/CEE gli articoli specifici della direttiva a cui detti allegati si riferiscono;

considerando che le materie prime per mangimi le quali contengano sostanze e prodotti indesiderabili in misura superiore a quella indicata nell'allegato I della direttiva 74/63/CEE per le materie prime per mangimi di cui trattasi possono essere consegnate solo ai fini di un'ulteriore trasformazione a stabilimenti per la produzione di alimenti composti, riconosciuti ai sensi della direttiva 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali⁽³⁾; che come già previsto dalla direttiva 96/25/CE relativa alla circolazione delle materie prime per mangimi, dette sostanze e prodotti indesiderabili, qualora non figurino già nell'allegato II, parte A della direttiva 74/63/CEE per determinate materie prime per mangimi debbono essere inserite nell'allegato II, parte B della direttiva 74/63/CEE con le materie prime per mangimi corrispondenti;

considerando che con la direttiva 96/25/CE i termini «mangimi semplici» e «materie prime» sono stati sostituiti dal termine «materie prime per mangimi» e che è pertanto opportuno adeguare gli allegati alla nuova terminologia;

considerando che le disposizioni della direttiva 74/63/CEE prevedono che si proceda periodicamente ad una codificazione degli allegati incorporandovi le modifiche apportate al fine di adeguarli al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che gli allegati di

detta direttiva sono stati più volte modificati dall'adozione della stessa; che i testi in questione, per il loro numero, la loro complessità e il fatto di essere sparsi in diverse Gazzette ufficiali, risultano di difficile utilizzazione e mancano della chiarezza necessaria ad una normativa; che è quindi opportuno procedere in tale occasione ad una codificazione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 74/63/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 15.

ALLEGATO I

(con riferimento all'articolo 2 bis, paragrafo 2, all'articolo 3, all'articolo 3 bis, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2 bis)

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
A. Sostanze (ioni o elementi)		
1. Arsenico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2
	— farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole e polpe essiccate di barbabietole melassate	4
	— fosfati e mangimi per gli animali provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	10
	Alimenti completi, ad eccezione di:	2
	— alimenti completi per pesci	4
	Alimenti complementari, ad eccezione di:	4
	— alimenti minerali	12
2. Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
	— foraggio verde	40
	— fosfati	30
	— lieviti	5
	Alimenti completi	5
	Alimenti complementari, ad eccezione di:	10
	— alimenti minerali	30
3. Fluoro	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
	— alimenti d'origine animale	500
	— fosfati	2 000
	Alimenti completi, ad eccezione di:	150
	— alimenti completi per bovini, ovini, caprini:	
	— durante l'allattamento	30
	— altri	50
	— alimenti completi per suini	100
	— alimenti completi per pollame	350
	— alimenti completi per pulcini	250
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2 000 ⁽¹⁾
	Altri alimenti complementari	125 ⁽²⁾
4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1
	— mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
5. Nitriti	Alimenti completi, ad eccezione di:	0,1
	— alimenti completi per cani e gatti	0,4
	Alimenti complementari, ad eccezione di:	0,2
	— alimenti complementari per cani e gatti	
	Farine di pesce	60 (espresso in nitrito di sodio)
6. Cadmio	Alimenti completi, ad eccezione di:	15
	— mangimi per animali da compagnia, eccettuati uccelli e pesci ornamentali	(espresso in nitrito di sodio)
	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di:	2
	— mangimi per animali da compagnia	
	Fosfati	10 (*)
	Alimenti completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	1
	— alimenti completi per vitelli, agnelli e capretti	
	Altri alimenti completi, ad eccezione dei:	0,5
	— mangimi per animali da compagnia	
B. Prodotti	Alimenti minerali	5 (*)
	Altri alimenti complementari per bovini, ovini e caprini	0,5
	1. Aflatossina B ₁	
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,05
	— arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,02
	Alimenti completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,05
	— animali da latte	0,005
	— vitelli e agnelli	0,01
	Alimenti completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri alimenti completi	0,01
	Alimenti complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione degli alimenti complementari per gli animali da latte, vitelli e agnelli)	0,05

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
2. Acido cianidrico	Alimenti complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,03
	Altri alimenti complementari	0,005
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	50
	— semi di lino	250
	— panelli di lino	350
	— prodotti di manioca e panelli di mandorle	100
	Alimenti completi, ad eccezione di:	50
	— alimenti completi per pulcini	10
	3. Gossipolo libero	
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	20
4. Teobromina	— panelli di cotone	1 200
	Alimenti completi, ad eccezione di:	20
	— alimenti completi per bovini, ovini e caprini	500
	— alimenti completi per pollame (solo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	— alimenti completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60
	Alimenti completi, ad eccezione di:	300
	— alimenti completi per bovini adulti	700
	5. Essenza volatile di senape	
	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	100
	— panelli di colza	4 000 (espresso in isotiocianato di allile)
6. Viniltioossazolidone (Vinil-ossazolidintione)	Alimenti completi, ad eccezione di:	150 (espresso in isotiocianato di allile)
	— alimenti completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	1 000 (espresso in isotiocianato di allile)
	— alimenti completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500 (espresso in isotiocianato di allile)
	Alimenti completi per pollame, ad eccezione di:	1 000
	— alimenti completi per pollame da produzione di uova	500
	7. Segale cornuta (Claviceps purpurea)	
	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1 000

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
8. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui:	Tutti i mangimi	3 000
a) <i>Lolium temulentum</i> L.,		1 000
b) <i>Lolium remotum</i> Schrank,		1 000
c) <i>Datura stramonium</i> L.		1 000
9. <i>Rizinus</i> — <i>Rizinus communis</i> L.	Tutti i mangimi	10 (espresso in gusci di ricino)
10. <i>Crotalaria</i> spp.	Tutti i mangimi	100
11. Aldrin } isolatamente o } assieme, } espressi in 12. Dieldrin } dieldrin	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,2
13. Canfene clorurato (toxafene)	Tutti i mangimi	0,1
14. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,02 0,05
15. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,05 0,5
16. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — granturco — semi oleosi — alimenti completi per pesci	0,1 0,2 0,5 0,005
17. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,05
18. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro-epossido, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,2
19. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,2
20. Esaclorocicloesano (HCH)		
20.1. Isomero alfa	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,02 0,2
20.2. Isomero beta	Alimenti composti, ad eccezione di: — mangimi per bestiame da latte Materie prime per mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,01 0,005 0,01 0,1
20.3. Isomero gamma	Tutti i mangimi, ad eccezione di: — grassi	0,2 2,0

Sostanze, prodotti	Mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di alimento al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
C. Impurità botaniche		
1. Albicocco — <i>Prunus armeniaca</i> L. 2. Mandorlo amaro — <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb var. amara (DC.) Focke [= <i>Prunus amygdalus</i> Batsch var. amara (DC.) Focke] 3. Frutti del faggio non decorticati — <i>Fagus silvatica</i> (L.) 4. Camelina — <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz 5. Mowrah, Bassia, Madhuca — <i>Madhuca longifolia</i> (L.) Macbr. (= <i>Bassia longifolia</i> L. = <i>Illipe malabrorum</i> Engl.) <i>Madhuca indica</i> Gmelin [= <i>Bassia latifolia</i> (Roxb.) = <i>Illipe latifolia</i> (Roscb.) F. Mueller] 6. Purgère — <i>Jatropha curcas</i> L. 7. Croton — <i>Croton tiglium</i> L. 8. Senape indiana — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. ssp. <i>integrifolia</i> (West.) Thell. 9. Senape di Sarepte — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. ssp. <i>juncea</i> 10. Senape cinese — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. ssp. <i>juncea</i> var. <i>lutea</i> Batalin 11. Senape nera — <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch 12. Senape abissina (senape etiopica) — <i>Brassica carinata</i> A. Braun	Tutti i mangimi	Semi, frutti e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile

(¹) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto di fluoro pari all'1,25 % del contenuto in fosforo.

(²) Contenuto di fluoro per 1 % di fosforo.

(³) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg per 1 % di fosforo.

(⁴) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg per 1 % di fosforo.

ALLEGATO II

PARTE A

(con riferimento all'articolo 2 bis, paragrafo 2, all'articolo 3 bis e all'articolo 3 quater)

Sostanze, prodotti	Materie prime per mangimi	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di materie prime per mangimi al tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
1. Aflatossina B ₁	Arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati	0,2
2. Cadmio	Fosfati	10 ⁽¹⁾
3. Arsenico	Fosfati	20

⁽¹⁾ Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg per 1 % di fosforo.

PARTE B

(con riferimento all'articolo 3 bis, paragrafo 3)

Sostanze, prodotti	Materie prime per mangimi
(1)	(2)
A. Sostanze (ioni o elementi)	
1. Arsenico	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di: — fosfati
2. Piombo	Tutte le materie prime per mangimi
3. Fluoro	Tutte le materie prime per mangimi
4. Mercurio	Tutte le materie prime per mangimi
5. Nitriti	Farine di pesce
6. Cadmio	Tutte le materie prime per mangimi di origine vegetale Tutte le materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di: — materie prime per mangimi per animali da compagnia
B. Prodotti	
1. Aflatossina B ₁	Tutte le materie prime per mangimi, ad eccezione di: — arachidi, copra, palmisti, semi di cotone, babassu, granturco e loro derivati
2. Acido cianidrico	Tutte le materie prime per mangimi

Sostanze, prodotti	Materie prime per mangimi
(1)	(2)
3. Gossipolo libero	Tutte le materie prime per mangimi
4. Essenza volatile di senape	Tutte le materie prime per mangimi
5. Segale cornuta (<i>Claviceps purpurea</i>)	Cereali non macinati
6. Semi di piante spontanee e di frutti, non macinati o frantumati, contenenti alcaloidi, glucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente o insieme, tra cui: a) <i>Lolium temulentum</i> L., b) <i>Lolium remotum</i> Schrank, c) <i>Datura stramonium</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
7. Rizinus — <i>Rizinus communis</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
8. <i>Crotalaria</i> spp.	Tutte le materie prime per mangimi
9. Aldrin } 10. Dieldrin } isolatamente o assieme, } espressi in dieldrin	} Tutte le materie prime per mangimi
11. Canfene clorurato (toxafene)	Tutte le materie prime per mangimi
12. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutte le materie prime per mangimi
13. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC espressi in DDT)	Tutte le materie prime per mangimi
14. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato d'endosulfan, espressi in endosulfan)	Tutte le materie prime per mangimi
15. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutte le materie prime per mangimi
16. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro-epossidi, espressi in eptacloro)	Tutte le materie prime per mangimi
17. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutte le materie prime per mangimi
18. Esaclorocicloesano (HCH) 18.1. Isomero alfa 18.2. Isomero beta 18.3. Isomero gamma	Tutte le materie prime per mangimi Tutte le materie prime per mangimi Tutte le materie prime per mangimi
C. Impurità botaniche	
1. Albicocco — <i>Prunus armeniaca</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
2. Mandorlo amaro — <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb var. amara (DC.) Focke [= <i>Prunus amygdalus</i> Batsch var. amara (DC.) Focke]	Tutte le materie prime per mangimi
3. Frutti del faggio non decorticati — <i>Fagus silvatica</i> (L.)	Tutte le materie prime per mangimi
4. Camelina — <i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz	Tutte le materie prime per mangimi

Sostanze, prodotti	Materie prime per mangimi
(1)	(2)
5. Mowrah, Bassia, Madhuca — <i>Madhuca longifolia</i> (L.) Macbr. (= <i>Bassia longifolia</i> L. = <i>Illipe malabrorum</i> Engl.) <i>Madhuca indica</i> Gmelin [= <i>Bassia latifolia</i> (Roxb.) = <i>Illipe latifolia</i> (Roscb.) F. Mueller]	Tutte le materie prime per mangimi
6. Purgère — <i>Jatropha curcas</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
7. Croton — <i>Croton tiglium</i> L.	Tutte le materie prime per mangimi
8. Senape indiana — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. ssp. <i>integrifolia</i> (West.) Thell.	Tutte le materie prime per mangimi
9. Senape di Sarepte — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. ssp. <i>juncea</i>	Tutte le materie prime per mangimi
10. Senape cinese — <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. ssp. <i>juncea</i> var. <i>lutea</i> Batalin	Tutte le materie prime per mangimi
11. Senape nera — <i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	Tutte le materie prime per mangimi
12. Senape abissina (senape etiopica) — <i>Brassica carinata</i> A. Braun	Tutte le materie prime per mangimi

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla Germania a Werkstoff-Union GmbH,
Lippendorf (Sassonia)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/124/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, in particolare gli articoli 1, 5 e 6,

dopo aver invitato gli altri Stati membri ed i terzi interessati a presentare osservazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 di detta decisione,

considerando quanto segue:

I

Il 17 gennaio 1995, la Commissione ha deciso di aprire il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA⁽¹⁾ (in appresso denominata «codice degli aiuti a favore della siderurgia») in relazione ad una sovvenzione agli investimenti di 46 milioni di DEM, sgravi fiscali per 17,13 milioni di DEM, garanzie pari al 62 % su un importo di 178,3 milioni di DEM e del 62 % su un importo di 7 milioni di DEM destinati agli investimenti, del 65 % su un importo di 25 milioni di DEM e 65 % su 20 milioni di DEM di spese per materiale operativo. Tali aiuti sono stati accordati a fronte di costi di investimento del valore di 285 milioni di DEM.

La Commissione ha comunicato al governo tedesco la summenzionata decisione con lettera del 2 febbraio 1995, successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾.

Con lettera datata 14 marzo 1995 la Germania ha fatto presente quanto segue:

- Werkstoff-Union GmbH è tecnicamente e commercialmente orientata alla produzione di prodotti di metalli non ferrosi, ossia di nichel, leghe di nichel e leghe speciali, ma non all'attività di produzione siderurgica CECA;
- nel periodo compreso tra il 1995 ed il 1998, è prevedibile che il volume di produzione di acciai speciali CECA debba diminuire e che rappresenterà, dopo cinque anni, meno dell'1 % del fatturato e del 5 % del quantitativo totale prodotto, vale a dire circa 2 000 t;
- i beni strumentali, in particolare per la fusione, sono destinati alla produzione di prodotti non ferrosi della migliore qualità, il cui ricavo raggiunge i 20 000 DEM per tonnellata;
- un forno ad arco sotto vuoto, un forno sotto vuoto a camere multiple e due impianti di rifusione per elettroscorie con una capacità di ricarica da 1,2 a 7 t non sono adatti ad una produzione redditizia di acciai speciali;
- gli impianti destinati alla formatura mediante presse idrauliche e laminatoi, alle operazioni di bonifica, decalaminatura e politura rispondono alle esigenze dei produttori altamente specializzati di metalli non ferrosi.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. C 283 del 27. 10. 1995, pag. 5.

Soltanto una volta convintosi che gli investimenti erano destinati ad un impianto per la produzione di metalli non ferrosi di elevata qualità, il Land della Sassonia ha autorizzato gli aiuti ed è per tale motivo che la Germania non ha nemmeno notificato tali investimenti a norma del codice degli aiuti alla siderurgia.

L'impresa giustifica con le seguenti argomentazioni la necessità di produrre acciaio di qualità a titolo provvisorio e in quantitativi proporzionali:

- essa non dispone di esperienza nel settore della produzione di metalli non ferrosi e necessita pertanto un periodo di avviamento;
- anche gli impianti tecnici hanno bisogno di un periodo di rodaggio;
- la fabbrica ed i suoi prodotti devono essere sottoposti a certificazione.

In considerazione del fatto che l'impresa intende produrre prodotti non ferrosi di altissima qualità per il mercato internazionale, la Germania ritiene che gli aiuti non rientrino nel campo di applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia. La produzione di modeste quantità di acciaio speciale CECA nel corso dei primi quattro anni di attività non è sufficiente per concludere che Werkstoff-Union sia una impresa siderurgica e che sia soggetta all'applicazione del codice degli aiuti alla siderurgia.

La Commissione ha ricevuto da terzi interessati le seguenti comunicazioni:

- in data 27 novembre 1995, una lettera inviata da una impresa siderurgica in cui si afferma che Werkstoff-Union GmbH fabbrica prodotti siderurgici CECA ed i suoi stabilimenti sono tecnicamente predisposti a tal fine. Inoltre gli aiuti avrebbero dovuto essere notificati prima del 30 giugno 1994, contrariamente a quanto è avvenuto. Infine gli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia sono ammissibili soltanto per l'ammodernamento di imprese già esistenti e non per la costituzione di nuove imprese;
- nella stessa data del 27 novembre 1995 è pervenuta una lettera di un'altra impresa siderurgica che sostiene che Werkstoff-Union produce essenzialmente prodotti siderurgici CECA (acciaio inossidabile ed acciaio speciale) ed il mercato di tali prodotti nella Comunità è inferiore a 300 000 t l'anno. La capacità di Werkstoff-Union GmbH sarebbe sufficiente a coprire dal 17 al 20 % della domanda comunitaria, il che ne farebbe il primo produttore della Comunità. Inoltre la notificazione non è stata effettuata prima del 30 giugno 1994 e gli aiuti regionali all'investimento possono essere dichiarati compatibili soltanto prima del 31 dicembre 1994;
- con lettera del 9 novembre 1995, una associazione di produttori di acciaio ha fatto presente che gli aiuti non sono compatibili con l'articolo 4, lettera c) del trattato CECA e che Werkstoff-Union si trova in concorrenza con alcuni membri dell'associazione;

— un produttore di leghe di nichel sostiene, in una lettera del 22 novembre 1995, che la capacità che si sta costituendo presso Werkstoff-Union sarebbe sufficiente a dominare la produzione di barre di lega di nichel sul mercato europeo e che in tale settore relativamente modesto (5 000-10 000 t all'anno) si registrerebbe già una sovraccapacità produttiva;

— in data 24 novembre 1995 è pervenuta una lettera di un'altra associazione di produttori di acciaio che afferma che, stando ad informazioni in loro possesso, Werkstoff-Union avrebbe l'intenzione di produrre e vendere semilavorati e barre di acciaio inossidabile ed acciaio in lega, vale a dire prodotti CECA. Inoltre l'articolo 5, terzo trattino del codice degli aiuti alla siderurgia è inteso a facilitare la ristrutturazione dell'industria dell'acciaio nei nuovi Länder, ma non a sostenere la costruzione di nuovi impianti produttivi. Gli aiuti già versati dovrebbero essere rimborsati e per quanto riguarda le garanzie, esse sono da considerare tutte come aiuti di Stato;

— una lettera datata 28 novembre 1995 di una Rappresentanza permanente di uno Stato membro presso l'Unione europea, che ritiene che Werkstoff-Union GmbH produca prodotti CECA e che gli aiuti abbiano contribuito a creare nuova capacità produttiva;

— una lettera del 30 novembre 1995 nella quale una impresa siderurgica sostiene che Werkstoff-Union GmbH potrebbe raggiungere una quota di mercato del 10 % nei prodotti in nichel e che per far ciò avrebbe bisogno di una capacità di 3 300 t all'anno. Atteso che la capacità del forno elettrico ad arco raggiunge le 48 000 t all'anno, permanerebbe ancora una capacità annuale di 44 700 t per la produzione di prodotti CECA;

— una lettera di un concorrente è pervenuta soltanto in data 5 dicembre 1995, ossia dopo il termine fissato.

Tali osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettera del 15 gennaio 1996 alla quale non è stata tuttavia data alcuna risposta ufficiale. Con lettere del 9 e 29 febbraio e 30 marzo 1996, la Germania ha chiesto una proroga del termine di risposta a tali osservazioni adducendo come giustificazione l'occupazione dei locali di Werkstoff-Union GmbH da parte dei dipendenti. Con fax datato 19 giugno 1996 la Commissione ha invitato la Germania a far conoscere la propria posizione entro cinque giorni lavorativi ed ha comunicato che avrebbe adottato una decisione definitiva anche in mancanza di tale risposta.

Con lettera del 16 luglio 1996, registrata il 17 luglio 1996, la Germania ha informato la Commissione che Werkstoff-Union GmbH aveva depositato, il 5 marzo 1996, una richiesta di apertura del processo di esecuzione universale e che lo stesso giorno la Pretura (Amtsgericht) di Lipsia aveva ordinato il sequestro. Informava altresì la Commissione che Werkstoff-Union aveva sospeso la produzione in data 5 marzo 1996.

Per informazione della Commissione, la Germania ha allegato al telefax inviato il 16 luglio 1996 un documento di Werkstoff-Union GmbH che spiega la posizione della società, e contiene, tra le altre informazioni, la notizia dell'apertura del processo di esecuzione universale in data 1° maggio 1996.

La Germania non ha potuto o non ha voluto trasmettere tale documento alla Commissione presentandolo come illustrativo della propria posizione. Ha inviato la lettera dell'impresa unicamente a titolo informativo, senza far propria la posizione ivi espressa né implicitamente né esplicitamente. Per tale motivo non si può considerare che il documento rifletta la posizione della Germania nell'ambito del procedimento.

La decisione di aprire il procedimento è stata comunicata allo Stato membro interessato. Il beneficiario dell'aiuto, nella fattispecie Werkstoff-Union GmbH, costituisce un terzo interessato che può presentare le proprie osservazioni entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Come già indicato in precedenza, la decisione di aprire il procedimento è stata pubblicata in data 27 novembre 1995. Il documento di Werkstoff-Union GmbH è giunto alla Commissione soltanto il 17 luglio 1996, ossia con grande ritardo. Conseguentemente, non si può tener conto del documento trasmesso da Werkstoff-Union GmbH alla Commissione.

II

Gli investimenti di Werkstoff-Union GmbH hanno dato vita a capacità di produzione di prodotti CECA, tra cui impianti di fusione dell'acciaio, di colata continua di prodotti semifiniti e di laminazione di barre.

Oltre al fatto che Werkstoff-Union GmbH dispone di capacità per la fabbricazione di prodotti CECA grazie ad investimenti che hanno beneficiato dell'aiuto di Stato, dalla lettera trasmessa dalla Germania in data 14 marzo 1995 si evince che, nel periodo dal 1995 al 1998, Werkstoff-Union GmbH dovrebbe produrre acciaio speciale CECA in piccoli quantitativi. La Commissione non condivide l'opinione della Germania per quanto attiene al volume di tale produzione. Con lettera del 14 dicembre 1994, la Germania ha comunicato alla Commissione i volumi di produzione fissati dall'impresa per gli anni dal 1995 al 1999. Secondo tale programma l'impresa produrrebbe i seguenti quantitativi di acciaio speciale: 12 000 t nel 1995; 20 000 t nel 1996; 19 000 t nel 1997; 14 000 t nel 1998 e 2 000 nel 1999. Non è stato possibile quantificare con esattezza l'eventuale quota di acciaio speciale fuori CECA. Tenuto conto di tali cifre e del fatto che la produzione dell'acciaio speciale fuori CECA resta solo una mera eventualità, la Commissione considera che il volume prevedibile della produzione di acciaio CECA sia rilevante.

Nell'opuscolo di presentazione, Werkstoff-Union GmbH cita, tra gli altri suoi prodotti, billette, blumi e bramme ottenute per colata continua, barre da 40 a 140 mm e

lamiere, vale a dire prodotti che vengono citati nell'allegato I del trattato CECA.

Werkstoff-Union GmbH notifica trimestralmente la propria produzione siderurgica CECA alla Commissione e versa un contributo ai sensi dell'articolo 49 del trattato CECA.

Se ne deve dedurre che Werkstoff-Union GmbH è un'impresa CECA ai sensi dell'articolo 80 del trattato CECA e che l'aiuto accordato dalla Germania rientra nel divieto generale di concessione di aiuti di cui all'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

Il codice degli aiuti a favore della siderurgia prevede che taluni aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune dell'acciaio. Gli articoli 2, 3 e 4 del codice degli aiuti alla siderurgia non si possono applicare nel presente caso poiché gli aiuti in questione non sono destinati né alla ricerca ed allo sviluppo, né alla protezione dell'ambiente, né alla chiusura.

L'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia dispone che gli aiuti regionali agli investimenti previsti da regimi generali possano essere considerati compatibili con il mercato comune fino al 31 dicembre 1994, a condizione che l'impresa beneficiaria sia stabilita sul territorio dei nuovi Länder e che l'aiuto sia accompagnato da una riduzione della capacità produttiva globale di tale territorio.

L'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia deve essere considerato in combinazione con la sezione II del preambolo. Conformemente al quarto comma della menzionata sezione II, gli aiuti regionali hanno carattere di deroga e sarebbe ingiustificato mantenerli oltre il periodo utile per consentire l'ammodernamento delle imprese siderurgiche interessate che è stato valutato in tre anni. L'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia ha dunque validità limitata nel tempo poiché l'obiettivo perseguito, vale a dire l'ammodernamento degli impianti esistenti, deve essere raggiunto entro un termine stabilito. Appare quindi evidente che gli aiuti agli investimenti ai sensi dell'articolo 5 devono essere aiuti destinati all'ammodernamento di impianti siderurgici esistenti e non alla creazione di nuove capacità produttive CECA.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia, gli aiuti regionali agli investimenti destinati alle imprese siderurgiche in Germania non possono più essere dichiarati compatibili con il mercato comune dell'acciaio dopo il 31 dicembre 1994, indipendentemente dal fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere eventualmente autorizzato in caso di notificazione nel termine previsto.

L'aiuto all'investimento è stato accordato sotto forma di sovvenzione all'investimento per un importo di 46 milioni di DEM, di sgravi fiscali per 17,13 milioni di DEM, di garanzie pari al 62 % di un importo di 178,3 milioni di DEM e pari al 62 % di un importo di 7 milioni di DEM. Sia la sovvenzione all'investimento sia lo sgravio fiscale costituiscono aiuti di Stato poiché presuppongono l'erogazione di risorse statali al beneficiario e l'impegno dello Stato a non riscuotere imposte per un importo pari allo sgravio accordato. Le garanzie contengono degli elementi di aiuto di Stato. La Commissione ha

informato gli Stati membri, con lettera SG(89) D/4328 del 5 aprile 1989, che considera che tutte le garanzie concesse dallo Stato, direttamente o per il tramite di istituti finanziari, rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Non sussiste alcuna ragione per allontanarsi da tale interpretazione nell'applicazione del trattato CECA e del relativo diritto derivato. La Germania non ha potuto dimostrare che tali garanzie non contengono aiuti di Stato o che potevano beneficiare di una esenzione a norma del codice degli aiuti alla siderurgia.

Atteso che l'investimento è destinato a creare nuove capacità e non a modernizzare un impianto esistente, tali aiuti non sono esentati, in virtù dell'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia, dall'applicazione dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA. Anche se in sé gli aiuti avessero potuto essere autorizzati ai sensi dell'articolo 5 del codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione non li potrebbe dichiarare compatibili con il mercato comune in quanto, conformemente agli articoli 1 e 5 del codice degli aiuti alla siderurgia, la compatibilità viene esclusa successivamente alla data del 31 dicembre 1994.

Gli aiuti all'investimento sono pertanto colpiti dal divieto dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

Le garanzie pari al 65 % su un importo di 25 milioni di DEM e pari al 65 % su un importo di 20 milioni di DEM per materiale operativo contengono aiuti di Stato. La Germania non ha addotto alcuna argomentazione che permettesse di giungere ad una diversa conclusione. Tale aiuto ricade nel divieto dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA, poiché il codice degli aiuti alla siderurgia non prevede aiuti di Stato destinati al materiale operativo.

III

L'aiuto di Stato sopra descritto è stato accordato senza la necessaria preventiva approvazione della Commissione e deve quindi essere considerato illegale. Esso è incompatibile con il corretto funzionamento del mercato comune, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1 del codice degli aiuti alla siderurgia, e vietato a norma dell'articolo 4,

lettera c) del trattato CECA. Deve conseguentemente essere rimborsato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sovvenzione per gli investimenti di 46 milioni di DEM, gli sgravi fiscali per 17,13 milioni di DEM, le garanzie pari al 62 % su un importo di 178,3 milioni di DEM e del 62 % su un importo di 7 milioni di DEM, del 65 % su 25 milioni di DEM e 65 % su 20 milioni di DEM, accordati dal Land Sassonia a favore dell'impresa siderurgica Werkstoff-Union GmbH rappresentano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e vietato a norma del trattato CECA e della decisione n. 3855/91/CECA.

Articolo 2

La Germania esige la restituzione degli aiuti dall'impresa beneficiaria. La restituzione avviene secondo le norme sostanziali e procedurali della legislazione tedesca, e comprende gli interessi decorrenti dalla data di concessione degli aiuti, al tasso normalmente applicato ai fini dell'esame dei regimi di aiuti regionali.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Germania comunica alla Commissione le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Hans VAN DEN BROEK

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1997

che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere

(97/125/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1996, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a),

considerando che le sementi di piante foraggere, di cereali e di piante oleaginose e da fibra possono essere normalmente immesse sul mercato solamente se i relativi imballaggi sono provvisti di un'etichetta ufficiale conforme alle disposizioni della direttiva 66/401/CEE e della direttiva 69/208/CEE;

considerando tuttavia che può essere autorizzata l'apposizione in caratteri indelebili delle informazioni prescritte sull'imballaggio stesso, conformemente al modello stabilito per l'etichetta;

considerando che la Commissione ha già concesso un'autorizzazione di questo genere con la decisione 80/755/CEE ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione 81/109/CEE ⁽⁵⁾, nel caso delle sementi di cereali e con la decisione 87/309/CEE ⁽⁶⁾, modificata dalla decisione 88/493/CEE ⁽⁷⁾, nel caso delle sementi di alcune specie di piante foraggere;

considerando che ai sensi delle suddette decisioni le autorizzazioni concesse erano subordinate ad alcune condizioni, atte a garantire che la responsabilità continuasse ad incombere al servizio di certificazione;

considerando che il sistema si è dimostrato utile;

considerando che è attualmente opportuno concedere un'autorizzazione analoga per le sementi di piante oleaginose e da fibra;

considerando che è inoltre auspicabile, nel caso delle specie di piante foraggere, estendere l'autorizzazione a tutte le specie oggetto della direttiva 66/401/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni stabilite al paragrafo 2, a prevedere l'apposizione sotto controllo ufficiale delle informazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate».
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) le indicazioni prescritte sono impresse o stampigliate sull'imballaggio in modo indelebile;
 - b) il dispositivo ed il colore dei caratteri di stampa o del timbro sono conformi al modello dell'etichetta utilizzata nello Stato membro in questione;
 - c) tra le indicazioni prescritte, almeno quelle di cui all'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3 e 4 della direttiva 69/208/CEE sono apposte quando è effettuato il prelievo dei campioni in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva; l'apposizione di tali indicazioni è effettuata ufficialmente o sotto controllo ufficiale;
 - d) oltre alle indicazioni prescritte, ciascun imballaggio reca un numero d'ordine individuale attribuito ufficialmente, che è stato impresso o stampigliato in modo indelebile dall'impresa che stampa gli imballaggi stessi; quest'ultima informa il servizio di certificazione dei quantitativi d'imballaggi distribuiti, compresi i loro numeri d'ordine;
 - e) il servizio di certificazione tiene una contabilità dalla quale risultano i quantitativi di sementi così contrassegnati, incluso il numero e il contenuto degli imballaggi che corrispondono ad ogni partita, nonché il numero d'ordine di cui alla lettera d);
 - f) la contabilità del produttore è sottoposta al controllo del servizio di certificazione;

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU n. L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 9. 8. 1980, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU n. L 64 dell'11. 3. 1981, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU n. L 261 del 21. 9. 1988, pag. 27.

Articolo 2

La decisione 87/309/CEE è modificata nel seguente modo:

All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «sementi di pisello da foraggio e di favino» sono sostituiti da «sementi di alcune specie di piante foraggere».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità in base alle quali si avvalgono dell'autorizzazione di

cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
